



# SEGNALAZIONE CASO DI MINORE

## PRESSO IL TRIBUNALE PER I

### MINORENNI



## PREMESSA

Il presente lavoro raccoglie l'attività di approfondimento svolta dal gruppo di studio "Area Minori – "Documentazione e Relazione Professionale", nel corso di auto-formazione promosso dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, progettato dagli stessi componenti al fine di elaborare delle modalità operative condivise, tese a migliorare "la comunicazione scritta" tra i Servizi Sociali e la Magistratura minorile.

Il termine approfondimento letteralmente significa: "conoscere a fondo; esaminare in profondità; approfondirsi in una materia; acquistare una conoscenza profonda"<sup>1</sup>.

Dalla Terminologia letterale all'obiettivo del gruppo di studio, lo stesso termine cambia connotazione; nell'accezione qui d'interesse, il termine si riferisce ad un'azione di conoscenza diffusa dello "scrivere professionale", quando l'interlocutore è il Tribunale per i Minorenni.

La comunicazione tra i servizi Sociali e la Magistratura si basa prevalentemente sulla comunicazione scritta, comunicazione – relazione – che deve offrire in modo esaustivo ed inequivocabile le informazioni ad un interlocutore che, nell'espletamento del proprio compito istituzionale, le utilizza per prendere una decisione, dare una risposta.

La comunicazione scritta diviene allora uno scambio visibile tra una cultura psico-sociale e una cultura giuridica che interagiscono tra loro per condividere l'obiettivo della tutela e protezione del minore, al centro di ogni intervento, accettato come unico e colto all'interno di uno specifico contesto di vita.

Data la eterogeneità degli interventi professionali in ambito minorile, si è deciso di circoscrivere l'approfondimento orientando l'attenzione sulla complessità connessa alla stesura delle relazioni di prima segnalazione dell'istanza rivolta al Tribunale, con la quale si rappresenta una situazione di disagio, di pregiudizio, per una sana evoluzione del minore.

Le note che seguono sono il risultato di questa esperienza, delle riflessioni condivise dal gruppo di lavoro, elaborate allo scopo di fornire un promemoria, una mappa delle scritture, messa a disposizione di quanti si accingono a redigere una "*relazione sociale di segnalazione*".

---

<sup>1</sup> Enciclopedia Treccani.



## PARTE PRIMA

### “IL MINORE. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI”

Giuseppina Ficetola

Monica Pallagrosi

Marta Piedimonte

Federica Pro

Ermelinda Valerio



## **IL MINORE**

Il minore è giuridicamente considerato soggetto di diritti e di doveri, con il riconoscimento di un trattamento differenziato rispetto agli adulti.

Le speciali protezioni e garanzie sono:

- Legge 5 giugno 1967, n. 431, Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell’adozione speciale” – (GU n.154 del 22-6-1967 );
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.

## **PRINCIPI CARDINI**

### **1. COSTITUZIONE:**

- Art. 2 e Art. 3: Inviolabilità dei Diritti dell’uomo – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
- Art. 27 Co.2: Principi rieducativi della pena – Conformi al principio di umanità
- Art. 30: Responsabilità dei genitori nei confronti dei figli anche se nati fuori del matrimonio
- Art. 31 Co.2: Protezione maternità – Infanzia e gioventù

### **2. CORTE COSTITUZIONALE:**

Valutare i bisogni rieducativi e modellare la risposta penale all’età dell’imputato.

### **3. DICHIARAZIONI INTERNAZIONALI:**

Le più importanti:

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10.12.1948) che riafferma la centralità della famiglia e la speciale assistenza che dev’essere assicurata sia alla madre che al bambino;



- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4.11.1950);
- Protocollo addizionale di Parigi sull'istruzione (20.3.1952);
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo (20.11.1959);
- Patto internazionale sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (16.12.1966);
- Definizione delle regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (29.11.1985);
- Raccomandazione europea riguardo alle risposte sociali alla delinquenza minorile (17.9.1987);
- Convenzione sui diritti del fanciullo (20.11.1989).

Tutto ciò in vista di assicurare ai minori un trattamento che sia conforme e proporzionato sia alla loro situazione che al reato commesso.

In tal senso si configura anche la raccomandazione 20/2003/CE sulle modalità di trattamento della delinquenza giovanile e sul ruolo della giustizia minorile.

## **LA SEGNALAZIONE**

Tutti i cittadini possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Tuttavia per l'Ordinamento Nazionale alcuni soggetti istituzionali, quali servizi sociali, Enti locali, Istituzioni scolastiche e Autorità di pubblica sicurezza, hanno il compito e l'obbligo di segnalare situazioni di pregiudizio per i minori.

Fra questi possibili segnalanti, i servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori. I servizi sociali hanno, tra le proprie funzioni istituzionali, quella di attivarsi autonomamente, senza dover chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale. In tali casi, il servizio sociale deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi,



in concreto: valutazione professionale, elaborazione di un progetto di intervento a favore del minore e del nucleo familiare.

La segnalazione deve sempre essere effettuata in forma scritta, tranne che nelle situazioni urgenti in cui si può svolgere, in prima istanza, attraverso una comunicazione verbale (linea diretta 24 ore su 24 attraverso il 112 e il 113 con la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni). La segnalazione scritta contiene i riferimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, informazioni sulla situazione familiare del minore quando conosciuta e la descrizione del fatto oggetto di segnalazione.

Lo strumento della segnalazione è fondamentale per la tutela dei diritti dei minori. Attraverso la segnalazione, l'autorità giudiziaria viene messa a conoscenza di una situazione di pericolo e/o pregiudizio, ossia di una situazione in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.

### **Quando segnalare:**

Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all'autorità giudiziaria è **obbligatoria**:

- quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa (2); la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;

---

2. Anche l'articolo 403 non è mai stato dal legislatore rivisto o aggiornato rispetto alla formulazione iniziale; ciò nonostante, esso continua a rappresentare l'unico strumento di intervento immediato per fronteggiare le più svariate situazioni in cui un minore versi in stato di abbandono ovvero in una situazione di grave pregiudizio da richiedere un allontanamento urgente dalla famiglia. La genericità della norma crea spesso molta confusione nei servizi territoriali e negli operatori di P.G., i quali possono talvolta o essere indotti ad estenderne oltre misura la portata (attuando allontanamenti senza i necessari presupposti di urgenza), ovvero ad indugiare, invece, nelle reali situazioni di urgenza, pretendendo magari un provvedimento di allontanamento da parte del PM, dimenticando che il potere previsto dalla norma in questione è esercitabile unicamente dall'autorità amministrativa, giammai dal pubblico ministero.



- quando un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque **opportuna**: vi rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi dei servizi preposti.

In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni. Tale provvedimento può disporre:

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.



L'obiettivo principalmente della Relazione diventa, quindi, quello di mettere nelle condizioni migliori chi deve decidere (l'Autorità giudiziaria) di assumere nel più breve tempo possibile, la decisione più idonea per l'esclusivo interesse del minore.





## PARTE SECONDA

### “ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RELAZIONE DI SEGNALAZIONE”

Olivia Elisa Antonelli

Maria Grazia Baldanzi

Maria Lucia Martini

Patrizia Spelta

Natalina Spiriti



## **COSA DEVE CONTENERE LA RELAZIONE DI SEGNALAZIONE**

- **Intestazione**

- **A chi viene indirizzata la segnalazione:**

· Destinatario:

1) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni , in casi di urgenza, di forte rischio e/o incolumità psico-fisica per il minore;

2) Al Tribunale per i Minorenni, nei casi non urgenti e/o di minore gravità.

- **Oggetto:** Segnalazione minore (nome del minore con dati anagrafici)

- **Dati relativi al minore:**

- Nome e Cognome
- M/F
- Luogo e data di nascita
- Residenza: Comune/Via
- Cittadinanza
- Scuola frequentata (precisare classe)
- Eventuale occupazione lavorativa

- **Dati relativi ai genitori:**

- Nome e Cognome
- data di nascita
- luogo e residenza del/i genitore/i



- eventuali figli oltre quello segnalato con relativa data di nascita conviventi con il nucleo o collocati in altra sistemazione (specificare)
- eventuali altre segnalazioni pregresse e fascicoli esistenti presso il Tribunale per i Minorenni
- interventi attuati a sostegno del nucleo attuali e pregressi.

- **Informazioni sul nucleo familiare d'origine:**

- padre, madre, fratelli, sorelle, ed altri parenti conviventi, (es. zii, nonni) conviventi dei genitori e loro eventuali figli, altre persone conviventi;
- altri componenti familiari non conviventi.

Per ognuna delle persone indicate:

- parentela con il minore
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio
- se straniero indicare permesso di soggiorno
- se deceduto, data e motivo di decesso

- **Con riferimento alla situazione del minore oggetto della relazione indicare quali siano i rapporti con il minore e le capacità di sopperire alle carenze dei genitori:**

- condizione economica
- condizione lavorativa
- condizione abitativa
- stato di salute (indicare l'eventuale presa in carico da parte del Sert o del Servizio di Salute Mentale);



- riferire eventuali provvedimenti già assunti dall'AG e, ove note, eventuali pendenze o condanne penali.

#### - **Storia e informazioni sul minore**

(si ricorda di indicare sempre le fonti delle informazioni)

L'obiettivo è principalmente quello di mettere chi deve decidere (l'Autorità giudiziaria) nelle condizioni di assumere nel più breve tempo possibile la decisione più idonea per l'esclusivo interesse del minore.

In riferimento alla storia del minore possono, pertanto, essere presi in considerazione, in base all'età del minore ed alle caratteristiche del caso, gli elementi di seguito elencati:

- situazione familiare, socio economica, affettiva e relazionale in cui il bambino è venuto al mondo ed è cresciuto;
- dati anamnestici relativi alla storia del minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario (eventuali disabilità, sieropositività) e psicologico (eventuali ritardi e disturbi del comportamento);
- collocazione attuale del minore;
- eventuali precedenti collocazioni eterofamiliari del minore, motivazioni ed esito;
- (per esempio progetto neonati, inserimento in comunità madre/bambino, affidò a parenti)
- Interventi già effettuati dai Servizi socio assistenziali e sanitari e loro efficacia;
- tempi e modalità di realizzazione e valutazione degli stessi;
- altri servizi o agenzie educative coinvolti/e (ad es. insegnanti, operatori servizi educativi ecc) e loro valutazioni riferite agli esiti;
- situazione attuale del minore sul piano sanitario, psicologico, ambientale (esempio, ricoveri ospedalieri, frequenti e prolungati, disturbi psicologici, conflitti e violenze interfamiliari);



- indicatori dello stato di pregiudizio in cui versa il minore;
  - inserimento scolastico ed eventuale affiancamento dell'insegnante di sostegno;
  - partecipazione ad attività extra scolastiche, ricreative, sportive.
- **Valutazioni conclusive e proposte:**
- Motivo della segnalazione (descrizione dell'eventuale episodio acuto o delle ragioni complessive che giustificano la segnalazione),
  - Valutazione sociale e/o psicologica;
  - Proposta progettuale.

È sempre opportuno allegare alla relazione di segnalazione documentazione certificativa.

## **PECULIARITÀ DELLO STILE DESCRITTIVO DELL'ASSISTENTE SOCIALE NELLE RELAZIONI**

Rientrano in questa categoria tutti i documenti con cui l'Ass. sociale riferisce del caso a interlocutori esterni al servizio (documentazione comunicativa). Proprio per la loro circolazione al di fuori dell'ente, tali testi hanno lo stesso valore degli atti amministrativi.

Per quanto tutti concordino nel considerare la relazione il documento sociale per eccellenza, non essendoci una nomenclatura chiara e codificata, intorno al termine "relazione" continua ad esserci un alto grado " di indefinitezza".

Per cominciare a fare maggior chiarezza, con il termine semplice di relazione indicheremo il tipo di documento contenente richiesta di mandato a un'autorità competente e/o di autorizzazione a procedere.

Nello specifico: la Relazione di presentazione è il documento con il quale il servizio descrive il caso per la prima volta.



Essa deve offrire le informazioni a chi è chiamato a emettere una sentenza, un decreto, un dispositivo, a prendere comunque una decisione: deve quindi riportare, in modo chiaro e inequivocabile, situazioni familiari, sociali, ambientali, storie di vita di minori e famiglie, e, nel caso, proposte e progetti d'intervento, attraverso uno stile tecnico, avulso da stereotipi e parole generiche.

Un testo per avere valore comunicativo deve soddisfare sette **condizioni di testualità**<sup>3</sup> ossia:

1. La coesione – il modo in cui le parole sono collegate tra loro secondo le regole grammaticali
2. La coerenza – la logicità e la causalità delle relazioni dei concetti espressi
3. L'intenzionalità – l'atteggiamento di chi intende produrre un testo coeso e coerente capace di soddisfare l'intenzione di raggiungere l'obiettivo di un progetto
4. L'accettabilità – l'atteggiamento di chi si predispone a ricevere un testo
5. L'informatività – la quantità e l'adeguatezza delle informazioni fornite
6. La situazionalità – le circostanze che contribuiscono a formare un testo pertinente ed efficace nella situazione in cui viene composto
7. L'intertestualità – ciò che fa dipendere l'utilizzo di un testo dalla conoscenza di uno o più testi accettati in precedenza.

La relazione è sempre in qualche modo un'azione richiesta, in un ambito progettuale che si struttura intorno a un nucleo centrale costituito dalla persona: essa può essere considerata una delle azioni all'interno del progetto che andrà ad integrarsi con le altre parti dello stesso. Inoltre, essendo uno strumento comunicativo del processo d'aiuto che si sviluppa all'interno della rete d'intervento, deve essere funzionale agli obiettivi del relatore e nello stesso tempo essere una risposta alle attese conoscitive del servizio ricevente.

---

<sup>3</sup> M. Ricucci, "Scrivere per il Servizio Sociale. Guida alla stesura della documentazione", Carocci Faber Editore, 2009, p.17.



Il processo di aiuto intorno al quale ruota l'attività dell'Assistente sociale impone metodi diversificati in quanto il circuito comunicativo include destinatari differenziati: l'aiuto consiste tanto nel contatto diretto, orale con chi ne ha bisogno (pensiamo al momento del colloquio..), quanto nel rendicontare la vicenda , quanto ancora, nel riferirne a destinatari interni ed esterni.

Ciascuna di queste azioni comporta scrivere. E' inevitabile, dunque, che i testi di Servizio sociale risultino eterogenei, per forma, contenuti, stile , come i referenti stessi. La documentazione di Servizio sociale costituisce una tipologia testuale non solo multiforme – perché quello che un operatore scrive è un testo informativo (contiene, cioè le informazioni del caso), un testo espositivo-narrativo (una storia di vita che deve essere raccontata), un testo interpretativo (le problematiche per essere affrontate, vanno sottoposte ad analisi e valutazione), un testo argomentativo (spesso la scrittura deve convincere qualcuno a fare qualcosa) – ma anche ibridata perché spesso un documento deve essere tutte e quattro le cose.

Quanto esce dalla penna di un operatore è, prima di tutto, un atto dovuto nei confronti dell'ente da cui dipende. E' stato osservato, a ragione, che **“la scrittura, nelle professioni sociali, tratta sempre di persone, e invia, contestualmente, delle informazioni, valutazioni e proposte, si assume, quindi una responsabilità importante nei confronti di altri ma anche nei confronti del suo autore, che ne risponde deontologicamente e moralmente, oltre che civilmente”**.

La relazione instaura un rapporto tra Istituzioni che si comunicano ed evidenzia aspetti comunicativi che richiedono una particolare attenzione, non rientra nella documentazione quotidiana, non è uno strumento per sostenere la memoria. Per questo non ha la struttura di un riassunto in cui si evidenziano i punti salienti ripercorrendo il percorso narrativo, ma quella interpretativo - analitica, in cui risulta prioritario definire con precisione lo scopo e la finalità della stessa).

Lo stile della relazione deve quindi essere necessariamente tecnico, non presentare giudizi di valore, contenere notizie circostanziate (citazione delle fonti, descrizione degli episodi), di lunghezza contenuta ed adeguata alla situazione da presentare.



## PARTE TERZA

# “LA MODALITÀ RELAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA”

Francesca De Rosa  
Giovanni Evangelista  
Tamara Perfili  
Nevia Sciucca





Nei rapporti tra i Servizi Psicosociali e Autorità Giudiziaria la scrittura è uno strumento professionale indispensabile, soprattutto in campo minorile. In tale ambito il rapporto degli Operatori con la Magistratura si concretizza quasi esclusivamente in forma scritta, sia per le tematiche civili, sia per quelle penali.

Ma non si può parlare di questo tema se non definendo, dapprima, il significato di due elementi fondamentali: la comunicazione e l'attore sociale.

Partendo dal primo elemento, cosa vuol dire *comunicare* e che significato assume nella nostra società, occorre far riferimento ad alcune definizioni che aiutano a circoscrivere l'oggetto, l'ambito e gli obiettivi della comunicazione.

*“La comunicazione o l'agire comunicativo è lo strumento per eccellenza dell'agire sociale”<sup>4</sup>.*

Lo strumento fondamentale per l'agire umano è il linguaggio, attraverso di esso si relaziona con gli altri, si comunica e dunque, si interagisce e si interviene all'interno della società.

Il grande filosofo tedesco Hans. G. Gadamer affermava che : *“il linguaggio è pensiero nel senso che consiste nell'attività stessa, nel processo che opera nella relazione tra coloro che parlano, che dialogano, che ascoltano”<sup>5</sup>.*

*“Il linguaggio [...] instaura l'esserci delle cose nelle relazioni tra i pensieri, le parole, tra le persone”.*

Questo significa che la “Comunicazione non è semplice trasmissione di informazioni”, ma “un processo di costruzione di significati”. Conseguenza da ciò che la comunicazione è fondamento della conoscenza e che alla base c'è la parola, il linguaggio attraverso il quale ci si mette in comunicazione con l'altro. E da qui la distinzione tra informazione e comunicazione attraverso l'etimologia stessa:

*In – formo, do forma*

*Comunico, metto in comune, condivido*

---

<sup>4</sup> M. Livolsi, “Manuale di Sociologia della comunicazione”, edit. GLF Laterza, 2003.

<sup>5</sup> Hans G. Gadamer, “Linguaggio”, edit. Laterza, 2006;



La definizione che precede conduce necessariamente all'individuazione di due attori principali che, attraverso un "dialogo a distanza" producono "un contesto comunicativo, che struttura la comunicazione come un messaggio che va da un emittente ad un ricevente mediante un codice condiviso, quale veicolo di conoscenze da un soggetto all'altro"<sup>6</sup>.

La trasposizione di questa costruzione teorica nelle occasioni comunicative che possono intercorrere tra i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, entità che si relazionano quando l'oggetto della loro comunicazione è il minore, impone alcune considerazioni.

Nelle professioni di aiuto la comunicazione non è vista come qualcosa che una persona fa ad un'altra, bensì un processo in cui attori avviano una relazione interagendo l'un l'altro, al fine di creare congiuntamente il significato degli scambi, per realizzare un progetto comunicativo comune.

In tali professioni l'operatore sociale diventa un soggetto con la duplice funzione di emittente e di ricevente, che non trascura di domandarsi come il contesto in cui la comunicazione avviene svolga il suo ruolo nell'interazione in corso, ossia come favorisca o inibisca lo scambio informativo.

Pertanto in una circostanza comunicativa, il professionista che si accinge ad elaborare una relazione, quale strumento comunicativo per far emergere una situazione di minori a "rischio", deve porre in atto le seguenti riflessioni preliminari.

- Chi è l'interlocutore primo, quindi il ricevente: individuazione del suo linguaggio, delle sue conoscenze, del suo background, del suo mandato istituzionale. Nell'ipotesi che l'interlocutore primo sia il Tribunale, il suo mandato istituzionale è quello di applicare la legge. Il suo background, le sue conoscenze, il suo linguaggio sono di tipo giurisprudenziali. Le sue conoscenze, però, spaziano nell'ambito psico-sociale giacché il lavoro svolto in precedenza in collaborazione con i Servizi, ha costruito una cultura comune, quindi un linguaggio, un codice comunicativo condiviso.

- Chi sono gli altri soggetti del contesto comunicativo. Tutti i potenziali lettori della relazione.

---

<sup>6</sup> R. Jakobson "Saggi di linguistica generale" edit. Feltrinelli Milano 1966;



- Quali sono le modalità comunicative del contesto: Dove la comunicazione avviene esclusivamente attraverso la scrittura e dove invece la relazione è anche diretta. Individuare le intersezioni comunicative in cui la modalità utilizzata è prevalentemente scritta.

- Quale immagine l'interlocutore e gli altri soggetti del contesto comunicativo possono avere del "comune oggetto di lavoro". Rispetto al minore quali sono le immagini che "viaggiano" nel contesto, ovvero quali sono le proiezioni immaginarie prevalenti per sapere "di che cosa si sta parlando". In tal modo il bambino "astratto", assume un profilo più netto, diventa "quel bambino", con la sua individualità, con i suoi vissuti. Lavorare sull'immagine e sulle specifiche conoscenze relative al minore, attraverso i parametri indicati prima, significa riuscire ad attivare le risorse di cui dispone il Tribunale, necessarie per migliorare, cambiare le condizioni del minore.

La relazione scritta deve riuscire ad armonizzare gli elementi valutativi del Servizio con gli elementi normativi del Tribunale, la cui esemplarità consiste nel trasformare l'uno nell'interfaccia dell'altro, di integrarli culturalmente e di costruire parametri valutativi condivisi.

La comunicazione diviene allora uno spazio in cui differenze e divergenze socializzano, producono un cambiamento; uno spazio visibile, osservabile, tra culture organizzative diverse che interagiscono tra di loro attraverso un sistema di rappresentazione che, almeno in parte, deve essere condiviso se le stesse non vogliono rischiare il vuoto dell'incomunicabilità e sviluppare l'autoreferenzialità.

L'operatore che deve comunicare per iscritto, modalità con cui ci si connette con le altre organizzazioni, deve essere in grado di elaborare linguaggi condivisi capaci di trasmettere sensazioni emotive, affettività soggettive e capacità interpretativa di una situazione.

Quando si deve relazionare su una situazione di disagio per i minori che devono essere allontanati dalla famiglia, il rischio che si corre è quello di cadere nel vuoto dell'incomunicabilità, nel pregiudizio comunicativo, dove gli invisibili interlocutori non condividono nulla dei linguaggi, dei simboli, delle interpretazioni del contesto socioculturale prefigurato come comune.



E se la risposta attesa è diversa da quella prospettata significa che gli elementi forniti nella comunicazione non sono stati colti per il giusto peso e significato, o che i parametri di decodifica usati dal ricevente sono diversi da quelli usati dall'emittente.

Occorre quindi creare una cultura comunicativa che consenta ai due comunicanti di intendersi e, di conseguenza, che la comunicazione raggiunga lo scopo per cui viene prodotta.

Tutte le comunicazioni che vengono emesse all'esterno sullo specifico oggetto di lavoro sono caratterizzate da elementi identificativi rispetto al ruolo, alla funzione e al mandato istituzionale dell'organizzazione che l'ha emessa.

Così il Tribunale si esprime in termini di “tutela e protezione del bambino”, “diritto di crescere nella propria famiglia”, “diritto all'identità culturale”, il Servizio si esprime in termini di bisogno psicoaffettivo, educativo, di accettazione, di individualizzazione.

Anche le espressioni linguistiche e le costruzioni sintattiche riflettono il diverso background culturale e il diverso mandato istituzionale.

In conclusione solo quando le due diverse organizzazioni, attraverso il continuo interscambio comunicativo, creano e riconoscono uno spazio comune, la comunicazione assume un significato condiviso.

E ancora, si è già detto che se si vuole produrre una comunicazione scritta capace di inserirsi in un contesto comunicativo parzialmente determinabile, è necessario individuare e stabilire il comune oggetto di lavoro, l'interesse condiviso con l'interlocutore a cui si propone la comunicazione con il discernimento, però, che le logiche, i linguaggi, gli interessi, le procedure possano essere differenti.

Nel caso in cui il contenuto della comunicazione verta su una situazione ritenuta pregiudizievole per il minore, l'individuazione dell'obiettivo da condividere diventa molto più complessa. Infatti se si può partire da una visione abbastanza “integrata” dei bisogni del minore, i cui diritti sanciti dalla legge si identificano con i bisogni riscontrati in tutti i bambini attraverso l'esperienza filtrata dalle teorie psicosociali, il passo successivo sarà l'individuazione delle interpretazioni sintoniche sui parametri valutativi rispetto ai motivi di pregiudizio.



In tal caso la comunicazione dovrà essere molto più argomentativa in quanto dovrà mediare i diversi punti di vista che derivano dalle esperienze e conoscenze per trovare, successivamente, un'interpretazione comune sulla modalità con cui concretizzare un “miglioramento”, una riduzione o eliminazione delle situazioni di rischio, che rappresenta l'obiettivo.

Appare, pertanto, importante comprendere quali sono i punti forti di condivisione valoriale e linguistica con l'interlocutore privilegiato, ovvero con il destinatario della comunicazione, distinguendoli dagli elementi nuovi che si vogliono proporre, al fine di introdurre nuove conoscenze fra gli attori: l'emittente e il ricevente.



## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Nel breve excursus prima tratteggiato, si è fatto riferimento alle norme nazionali e sopranazionali che tutelano il bambino, soffermandosi, di seguito, su alcune indicazioni metodologiche con le quali si costruisce un testo secondo particolari strutture narrative, che veicolano alcuni significati indirizzandone la fruizione secondo un particolare progetto.

Si è accennato, inoltre, al valore della comunicazione che attraverso lo strumento professionale della “relazione scritta”, trasmette un messaggio con l’obiettivo di “agganciare” l’interlocutore, “convincere” il Tribunale, ad attivare delle risorse per porre in essere la protezione del minore.

È opportuno, ora, ricordare, che la relazione sociale oltre a contenere delle “costanti” - ovvero le caratteristiche della comunicazione scritta quali la data, i destinatari, l’oggetto ecc., che indicano gli obiettivi generali del testo, delimitano lo spazio comunicativo - ha anche un “contenuto”, che è il risultato del processo di lavoro svolto dall’operatore sociale.

Il contenuto è strettamente legato al “contesto relazionale”, che viene a crearsi tra il beneficiario dell’intervento e l’operatore e, implicitamente, porta in sé anche emozioni che devono essere espresse attraverso le parole giuste, per descrivere e argomentare situazioni di sofferenza nelle quali l’aspetto emozionale è particolarmente stimolato.

Nelle dinamiche relazionali il coinvolgimento personale, ovvero la capacità di entrare in connessione con gli altri, se da un lato si configura come un elemento comunicativo - relazionale significativo che si sviluppa all’interno di un determinato contesto, dall’altro potrebbe anche rivelarsi come una fonte di disagio, con ripercussioni sia sull’aspetto più propriamente legato alla scrittura, sia sulla comunicazione.

Tuttavia, descrivere la fisionomia di una situazione problematica deprivandola dell’aspetto emozionale, comporterebbe una riduzione di significatività del contenuto stesso della comunicazione scritta.

È necessario, pertanto, che l’operatore trovi il modo di esprimere il “non verbale”, il messaggio di relazione, che colloca l’emozione nella giusta dimensione, ovvero che trasformi il suo “sentire” in un importante veicolo di conoscenza.



Occorre, quindi, calibrare la parte analitica di un contesto con la parte emozionale, attraverso un'azione di sintesi che permetta di rendere integrata l'azione dei due aspetti.

L'emotività non può essere eliminata, ma può essere controllata attraverso la scrittura con cui l'operatore sociale acquisisce la cosiddetta "distanza professionale", "la condizione decentrata", che consente di osservare, riflettere, valutare con uno sguardo maggiormente obiettivo.

Lo scrivere diventa, allora, un atto riflessivo nella misura in cui consente all'operatore una posizione "altra", che lo mette in grado di interpretare gli eventi narrati cercando un senso ulteriore.

*"Qual è dunque il valore della fantasia oratoria?  
Quello di introdurre nel discorso molti elementi di vivacità e  
di passione in modo che,  
mescolata ad argomentazioni positive,  
non solo convinca l'ascoltatore, ma anche lo soggioghi"*

*Anomino, Il Sublime*



## **BIBLIOGRAFIA**

ACCETTULLI A., ONOFRIO L., TACCANI P., 2004, *La comunicazione scritta tra servizi sociali e autorità giudiziaria*, Carocci, Roma

GADAMER H. G., 2006, *Linguaggio*, Laterza Editore

JAKOBSON R., 1966, *Saggi di linguistica generale*, Feltrinelli Editore, Milano

LIVOLSI M., 2003, *Manuale di Sociologia della comunicazione*, Editore GLF Laterza

POGGIO B., 2004, *Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali*, Carocci, Roma

RICCUCCI M., 2009, *Scrivere per il servizio sociale. Guida alla stesura della documentazione*, Carocci Faber, Roma





## INDICE

- Premessa (Nevia Sciucca)	pag. 2
- Parte Prima “Il Minore. Aspetti normativi e procedurali”	pag. 3
- Parte Seconda “Elementi Strutturali della Relazione di segnalazione”	pag. 9
- Parte Terza “La Modalità Relazionale della Comunicazione Scritta”	pag. 16
- Considerazioni finali (Nevia Sciucca)	pag. 22
- Bibliografia	pag. 24

Realizzazione del prodotto informatico: Giuseppina Ficetola